

COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE — MARINA MERCANTILE
— POSTE E TELECOMUNICAZIONI

4.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 1972

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAPELLA

INDICE

	PAG.	PAG.	
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Autorizzazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni alla costituzione di diritti irrevocabili d'uso su cavi sottomarini telefonici internazionali di proprietà dello Stato (<i>Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>) (1082)	52	Integrazioni e modificazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, concernenti la nuova disciplina degli iscritti negli elenchi provinciali dei sostituti (<i>Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>) (1084)	56, 57, 59, 60
PRESIDENTE	52, 53	PRESIDENTE	56, 57, 59, 60
BALDASSARI	53	CANESTRARI, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i>	58, 59
CANESTRARI, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i>	53	FIGLIOLLO	58
MANCINI ANTONIO, <i>Relatore</i>	52, 53	GUERRINI	57
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		GUGLIELMINO	58
Attribuzione di nuove mansioni al personale dell'esercizio telefonico delle tabelle XIV e XV di cui all'articolo 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (<i>Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>) (1083)	54	MANCINI ANTONIO, <i>Relatore</i>	56, 59
PRESIDENTE	54, 55, 56	MAROCCO	59
BALDASSARI	55	SCIPIONI	57
CANESTRARI, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i>	55, 56	Votazione segreta:	
GUERRINI	54	PRESIDENTE	64
MANCINI ANTONIO, <i>Relatore</i>	54, 55, 56		
SCIPIONI	56		

La seduta comincia alle 10,30.

MAROCCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni alla costituzione di diritti irrevocabili d'uso su cavi sottomarini telefonici internazionali di proprietà dello Stato (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1082).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Autorizzazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni alla costituzione di diritti irrevocabili d'uso su cavi sottomarini telefonici internazionali di proprietà dello Stato », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Mancini Antonio ha facoltà di svolgere la relazione.

MANCINI ANTONIO, *Relatore*. Il provvedimento, approvato dal Senato, si riferisce all'autorizzazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni alla costituzione di diritti irrevocabili d'uso sui cavi sottomarini telefonici internazionali di proprietà dello Stato. Il nostro paese è interessato, nel bacino del Mediterraneo, all'esistenza di numerosi cavi telefonici, che sono tutti di proprietà dello Stato. Naturalmente essi sono utilizzati anche per il servizio internazionale; ma sono utilizzati anche per il servizio di alcune aziende semiprivato o private che esercitano il servizio di telecomunicazioni nei limiti previsti dalla legge, come, per esempio, l'ANSA, ed altri organismi per comunicazioni extranazionali. Si è costituita una consuetudine, da lungo tempo, secondo cui l'uso di questi cavi telefonici può essere anche concesso ad amministrazioni di altri paesi o anche a privati (tipo ANSA) per la trasmissione dei loro messaggi.

In effetti ogni cavo ha una potenzialità che non può essere rigidamente commisurata alle esigenze di colui che lo costruisce e lo pone in opera. Il cavo, infatti, può avere solamente o 120 o 360 o 480 canali o i multipli di tali numeri.

È evidente che tra 120 canali e 360 la differenza è notevole. Quindi succede sistematicamente che un cavo costruito con una certa cautela per le esigenze future risulti sovrabbondante all'uso attuale e probabilmente anche per lunghissimo tempo.

Cominciando dall'Inghilterra, ma successivamente anche in altri Stati, si è istituito un principio di caratura di questi cavi telefonici, dei quali, in una certa maniera, viene fatta la

vendita a coloro che hanno interesse a utilizzarli. Ma non si tratta di una vendita vera e propria bensì della costituzione di una servitù irrevocabile, che dà tranquillità assoluta agli acquirenti ma lascia la gestione del cavo completamente all'iniziatore dell'impresa: in questo caso il nostro Ministero delle poste e telecomunicazioni, che è proprietario dei cavi.

Chi acquista una parte del cavo sotto la forma indicata di un diritto irrevocabile di uso, paga in proporzione al numero dei canali acquistati e ha diritto all'uso di una parte dei canali esistenti sul cavo; deve però partecipare, successivamente, alle spese di manutenzione e di riattamento in proporzione alla sua quota, e ha anche diritto di opzione, nel caso che il cavo venga potenziato, a partecipare all'ulteriore aumento del numero dei collegamenti possibili.

L'istituzione di questo principio nelle nostre comunicazioni su cavo sottomarino, per prima cosa adeguerebbe la legislazione del nostro paese a quella internazionale comunemente vigente; darebbe poi la possibilità di ottenere un concorso nella spesa veramente notevole; non menomerebbe in alcun modo la utilizzazione per gli scopi pubblici, e sarebbe inoltre incentivante per l'uso della rete telefonica interna e di quella telegrafica pure interna, poiché gli acquirenti stranieri delle quote, per potersene servire, devono anche necessariamente servirsi della rete terrestre nazionale, assumendola in fitto, oppure attraverso le tariffe preesistenti per servizi di questo tipo.

Il provvedimento non intacca il diritto di gestione assoluto, da parte dell'amministrazione che ha costruito i cavi, cioè della amministrazione delle poste e telecomunicazioni, in quanto, oltre questi diritti d'uso nessun altro diritto sussiste circa la compartecipazione nelle decisioni da parte dei caratisti, se così li possiamo chiamare. Cioè chi partecipa alla utilizzazione del cavo, attraverso il diritto di uso, non ha alcun diritto per quanto riguarda l'eventuale soppressione del cavo, la sua trasformazione, la sua diversa utilizzazione, in quanto tutti questi poteri restano nel dominio assoluto del proprietario.

Io ritengo che sia necessario adeguare la nostra legislazione, nel campo delle comunicazioni, al sistema ormai dappertutto in vigore.

Nel campo delle comunicazioni internazionali del resto esiste un'encomiabile tradizione per la quale le varie amministrazioni postali, telefoniche e telegrafiche riescono sempre facilmente a mettersi d'accordo per l'espletamento di servizi comuni; tanto che il primo

caso di norme di diritto internazionale veramente osservate è costituito dall'Unione postale universale e dalle convenzioni per le trasmissioni.

Quindi adeguamento della nostra legislazione a quella internazionale e utilizzazione integrale della potenzialità dei cavi: ciò comporta un beneficio economico che consente un rapido ammortamento delle spese data la contribuzione di questi particolari utenti, senza per altro alcuna menomazione del diritto, che deve essere gelosamente custodito, della piena disponibilità di questi servizi nell'ambito dell'apparato dello Stato. Lo Stato, infatti, a mio giudizio, per strumenti essenziali come questi, deve essere l'arbitro assoluto senza permettere interferenze di privati.

Per realizzare questa finalità è necessaria però una legge. Nel nostro diritto, infatti, non esiste un istituto che consenta di concedere un uso di un bene demaniale senza possibilità di revoca.

E d'altronde, se esistesse possibilità di revoca, nessuno acquisterebbe il parziale uso di questi cavi perché l'incertezza spingerebbe a crearsi cavi propri. È una forma di condominio internazionale. Io ritengo che, nel campo del diritto, esista un solo fatto analogo: e cioè quello dell'uso, che esisteva una volta, dei palchi nei teatri. Non si era cioè proprietario del palco, si aveva però diritto all'uso dello stesso e si doveva sempre rimanere subordinati alla gestione del teatro per quanto riguardava l'uso stesso.

Concludo raccomandando alla Commissione l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BALDASSARI. Noi non siamo contrari a questo provvedimento, anche se riteniamo che non sia abbastanza chiarito che cosa succede nel caso che la concessionaria del diritto irrevocabile d'uso intenda cedere a terzi tale diritto. Insomma, si tratta del problema della cessione a terzi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

MANCINI ANTONIO, Relatore. Desidero far rilevare che uno degli articoli del provvedimento stabilisce le modalità di una eventuale cessione che deve avvenire previo consenso del Ministero delle poste e telecomunicazioni;

ciò vuol dire del consiglio d'amministrazione delle poste. L'atto viene poi approvato dal ministro, intervenendo, con ciò, anche una valutazione politica.

CANESTRARI, Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni. Posso rispondere, come Governo, al quesito dell'onorevole Baldassari. In sintesi, che cosa recita l'articolo 3? Si subordina la cessione a terzi del diritto, da parte del titolare, al preventivo assenso del Ministero delle poste e del Ministero del tesoro, e ciò in quanto il diritto stesso è costituito *intuitu personae* in relazione a speciali caratteristiche del titolare, quali l'esercizio di un servizio di telecomunicazione ad uso pubblico, l'idoneità tecnica, l'affidabilità sotto il profilo della politica generale del Governo. Ecco, in sintesi, spiegato l'articolo 3.

BALDASSARI. Prendiamo atto di questa assicurazione del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha facoltà di costituire diritti irrevocabili di uso, secondo le consuetudini vigenti, su cavi sottomarini telefonici internazionali di proprietà dello Stato.

Detta costituzione può avvenire soltanto:

a) a favore di amministrazioni estere o di enti pubblici o privati stranieri esercenti un pubblico servizio di telecomunicazioni e per l'espletamento di traffico di transito attraverso il territorio italiano;

b) a favore di società italiane concessionarie di servizi di telecomunicazioni internazionali ad uso pubblico, per l'espletamento del traffico di loro competenza.

I diritti irrevocabili di uso su cavi di cui al primo comma possono avere per oggetto soltanto circuiti eccedenti il fabbisogno necessario per l'espletamento del servizio telefonico ad uso pubblico esercitato dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

(È approvato).

ART. 2.

Alla costituzione dei diritti irrevocabili di uso si provvede con convenzioni soggette alla approvazione del ministro delle poste e delle

telecomunicazioni, di concerto con il ministro del tesoro.

In dette convenzioni devono essere indicate la quota parte del costo capitale del circuito e la quota degli oneri di manutenzione da porsi a carico del titolare del diritto. In ogni caso, le predette quote devono essere proporzionali al rapporto fra i circuiti oggetto del diritto irrevocabile di uso e il totale dei circuiti realizzati sul cavo.

(È approvato).

ART. 3.

Il diritto irrevocabile d'uso sui cavi telefonici di proprietà statale non potrà essere ceduto a terzi da parte del titolare se non previo consenso del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Ministero del tesoro.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Attribuzione di nuove mansioni al personale dell'esercizio telefonico delle tabelle XIV e XV di cui all'articolo 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1083).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Attribuzione di nuove mansioni al personale dell'esercizio telefonico delle tabelle XIV e XV di cui all'articolo 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Antonio Mancini ha facoltà di svolgere la relazione.

MANCINI ANTONIO, *Relatore*. Il provvedimento n. 1083 si riferisce a nuove mansioni attribuite al personale dell'esercizio telefonico. L'Azienda telefonica possiede degli impianti e dei locali che sono decentrati rispetto agli stabilimenti principali, e ciò per necessità tecniche. In ognuno di questi locali esiste naturalmente un impianto di riscaldamento; una volta non esisteva, ma oggi esiste. Il personale di custodia, di livello lievemente superiore a quello salariale, ma sempre appartenente ai

ruoli d'ordine dell'Amministrazione telefonica, è tenuto ad accendere gli impianti di riscaldamento e a controllarli. È giusto, d'altronde, che tale personale posseda i requisiti tecnici necessari; in alcuni casi, come quando gli impianti superano una certa potenza di chilocalorie, occorre un apposito patentino per cui naturalmente l'Azienda disporrà che i propri dipendenti addetti al servizio in questione rispettino la legge generale che si riferisce alla sicurezza.

È previsto un compenso, per le giornate di accensione dell'impianto di riscaldamento e di controllo sulle caldaie, di 1.000 lire al giorno.

Dato che si tratta di addetti alla custodia i quali hanno l'obbligo di abitare negli alloggi che sono loro prestati all'interno degli edifici, io credo che una tale remunerazione sia equa.

Ritengo che approvando questo provvedimento si risolva il problema in modo giusto e umano. In effetti fino ad ora erano sempre gli stessi dipendenti che provvedevano all'accensione e allo spegnimento. Ma ora, con questa legge, la cosa viene regolata sotto l'aspetto giuridico e anche sotto quello economico in quanto, anziché ricorrere alla concessione di straordinari, si attribuisce a quel personale una indennità giornaliera, che io ritengo equa.

Chiedo pertanto agli onorevoli colleghi un voto favorevole per questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GUERRINI. Per questo disegno di legge, si ripropone il problema già da me sollevato in occasione di un'altra discussione, e cioè se ci troviamo in presenza di una legge in senso proprio o non piuttosto di un atto amministrativo, che si sarebbe potuto perfezionare attraverso una contrattazione normale tra sindacati e Ministero delle poste. Per la verità si tratta di stabilire due aspetti della prestazione di lavoro, e cioè una estensione relativa all'accensione e allo spegnimento di questi impianti nei locali di servizio, e la concessione di questa indennità. Mi pare che entrambi gli aspetti del rapporto di lavoro avrebbero potuto costituire, assai facilmente, oggetto di una trattativa tra la pubblica amministrazione e le organizzazioni sindacali degli interessati, perché si tratta di una materia che attiene proprio alle modalità di svolgimento della prestazione d'opera e a un modesto compenso che inerisce alla modificazione della prestazione d'opera.

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1972

Con un vantaggio, anzi, a me pare: e cioè che, mentre, approvando questo disegno di legge, si dà un carattere coercitivo alla estensione della prestazione di lavoro, con la trattazione in via amministrativa (con la garanzia della discussione in sede sindacale) ci sarebbe stato il consenso dei lavoratori, espresso attraverso la normativa derivante da una libera contrattazione, e si sarebbe evitato di portare in Parlamento una legge che lascia alquanto perplessi per il suo contenuto.

Io non son contrario, ovviamente, al contenuto della legge, ma rinnovo la mia protesta perché la pubblica amministrazione si rifiuta sistematicamente di adempiere a quelle che sono le sue funzioni stabilite dalla legge sulla delegificazione. È intollerabile — e io richiamo su questo punto l'attenzione del sottosegretario — che sul Parlamento si riversino dei compiti cui devono essere preposti i funzionari ai quali voi date un milione o due al mese di stipendio e 50 milioni di liquidazione; questi funzionari non fanno neanche queste cose, che appartengono proprio all'ambito delle mansioni dirigenziali loro riservate. Ebbene, bisogna che il Ministero delle poste cessi di portare in Parlamento degli atti amministrativi e la finisca di pensare che il Parlamento copra, con l'autorità di una votazione su una presunta legge, quelle che sono soltanto carenze organiche e disfunzioni al vertice dell'apparato amministrativo dello Stato e in particolare del Ministero delle poste.

BALDASSARI. Noi pensiamo che questi problemi, inerenti al personale del Ministero delle poste e telecomunicazioni, si risolvano nell'ambito di una riforma dell'ordinamento del personale. Su un piano di principio noi non possiamo accettare che si possano obbligare dei lavoratori a svolgere mansioni « che comportano » — come è detto nella premessa che accompagna il disegno di legge n. 351 (del Senato) — « rischi e responsabilità ». Non si possono obbligare lavoratori a svolgere mansioni diverse da quelle per le quali sono stati assunti. Quindi c'è una palese violazione, un contrasto, anche dal punto di vista dello statuto dei lavoratori.

Noi non possiamo, pertanto, dichiararci favorevoli al provvedimento e pensiamo che la conduzione degli impianti di riscaldamento debba essere facoltativa, lasciata cioè alla volontà degli interessati.

A questo proposito ci riserviamo, come gruppo comunista, di presentare un emendamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

MANCINI ANTONIO, *Relatore*. Mi associo alla richiesta dell'onorevole Guerrini e prego il sottosegretario Canestrari di rendersi interprete di questo pensiero che ritengo condiviso dall'intera Commissione, la quale è poi quella più duramente colpita da un gran numero di leggine, dato che la competenza legislativa si estende a tre ministeri pieni di aziende. È una raccomandazione che io trasmetto al Governo.

CANESTRARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. D'accordo. Riferirò nella sede opportuna.

MANCINI ANTONIO, *Relatore*. È necessario che il Governo sappia che la Commissione non intende sobbarcarsi in eterno a questa fatica! È necessario che il Governo cominci ad attrezzarsi in modo adeguato; ma se le cose non si muovono mai, non si arriva mai alla conclusione!

CANESTRARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Innanzitutto ho preso atto di quanto detto dall'onorevole Guerrini e assicuro che riferirò al signor ministro. Per quanto riguarda la modifica prospettata dal gruppo comunista, io personalmente non avrei alcun timore ad accettarla e ad inserirla; sennonché c'è il problema della decorrenza, che è dal 1° gennaio 1972, la quale comporta una copertura finanziaria che, per la legge di contabilità dello Stato, se non è approvata definitivamente entro quest'anno perde di efficacia. Pertanto se la legge non fosse approvata subito, questi nostri lavoratori addetti alle caldaie perderebbero per quanto concerne l'anno finanziario 1972 l'indennità delle 1.000 lire. Infatti, emendando il disegno di legge, esso dovrebbe tornare al Senato e quindi non potrebbe essere approvato definitivamente entro quest'anno. Io prego pertanto il gruppo comunista di non voler insistere sulla proposta, perché altrimenti ne verrebbero danneggiati dei lavoratori che stanno aspettando questa piccola indennità, che, fra l'altro, è stata anche contrattata con le organizzazioni sindacali, proprio appunto per il rispetto che dobbiamo ad esse.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Gli impiegati del ruolo dell'esercizio telefonico delle tabelle XIV e XV di cui all'articolo 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che svolgono mansioni di custodia delle stazioni telefoniche ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, sono tenuti, su esplicito incarico dell'amministrazione, a provvedere anche alla conduzione degli impianti di riscaldamento esistenti negli edifici in cui prestano servizio.

Nei casi in cui, in base alle norme vigenti, è necessario, per la conduzione degli impianti, il possesso di particolari requisiti, l'amministrazione potrà incaricare solo il personale che abbia tali requisiti.

Al personale addetto alle mansioni di custodia, incaricato anche della conduzione degli impianti di riscaldamento a termine del primo comma del presente articolo, è corrisposto per tale conduzione un compenso forfettario di lire mille per ogni giornata di effettiva prestazione.

Gli onorevoli Baldassari e Scipioni hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole:

« sono tenuti, su esplicito incarico dell'Amministrazione », con le parole: « possono, a loro domanda ».

MANCINI ANTONIO, Relatore. Sono contrario all'emendamento per non pregiudicare l'approvazione entro quest'anno del progetto di legge.

CANESTRARI, Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni. Anch'io sono contrario all'emendamento per gli stessi motivi espressi dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Baldassari e Scipioni.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 21.000.000 in

ragione di anno, si farà fronte, per l'anno 1972, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 201 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per lo stesso anno e dei corrispondenti capitoli per i successivi esercizi.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

SCIPIONI. Dichiaro che nella votazione su questo disegno di legge il gruppo comunista si asterrà perché è stato respinto il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Integrazioni e modificazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, concernenti la nuova disciplina degli iscritti negli elenchi provinciali dei sostituti (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1084).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Integrazioni e modificazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, concernenti la nuova disciplina degli iscritti negli elenchi provinciali dei sostituti », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Antonio Mancini ha facoltà di svolgere la relazione.

MANCINI ANTONIO, Relatore. Il disegno di legge n. 1084 si riferisce ai sostituti dei vecchi portalettere rurali. La distribuzione della posta e lo scambio dei dispacci postali, in genere, vengono effettuati nelle città dal personale del ruolo ordinario dell'amministrazione; invece, nelle località dove non esistono uffici principali (composti cioè da personale appartenente ai ruoli ordinari), ma uffici locali, vi è un ruolo particolare dei fattorini e dei portalettere addetti a questi servizi. Bisogna considerare, ora, che per il portalettere di una piccola frazione di campagna o di montagna, si deve prevedere un turno di sostituzione, perché egli ha diritto alle sue ferie, ha diritto di sposarsi, di fare esami, di ammalarsi (an-

che se noi gli auguriamo di no); cionondimeno prevedere un rapporto di impiego anche per il sostituto, che verrebbe, quindi, ad essere pagato come un impiegato dello Stato, comporterebbe una dispersione non solo di beni finanziari dello Stato ma anche la sterilizzazione di un individuo ai fini della produttività sociale. Fu per questa ragione istituito il principio della sostituzione, operata da persone che non avevano un rapporto stabile di impiego le quali avevano praticamente solo il diritto di presentarsi volontarie a sostituire il portalelettere e di essere pagate con un compenso mediamente inferiore a quello, per giornata, spettante al portalelettere stesso.

Naturalmente i sindacati si sono interessati di questa situazione e lo spirito di equità, oltre che l'iniziativa sindacale, hanno indotto a cercare di migliorare la condizione tristissima di costoro. In effetti, il miglioramento avviene attraverso la creazione di un elenco al quale si dà il carattere di strumento di selezione per l'assunzione di tutto il personale di questa categoria.

Si stabilisce, cioè, che le sostituzioni debbano e possano essere fatte soltanto all'interno dell'albo di questi sostituti, a favore dei quali si prevede il diritto di succedere ai titolari dei posti attraverso dei concorsi ad essi riservati. È una forma nuova di reclutamento che nasce in riconoscimento di servizi particolari, resi in condizioni particolari da queste persone.

Io credo che per essi sia un enorme passo in avanti.

Sono anche vantaggiosi alcuni altri articoli contenuti nel disegno di legge al nostro esame: così per quanto si riferisce alla imparzialità della procedura per l'iscrizione nell'albo dei portalelettere. Infatti essa avviene con provvedimento del direttore provinciale; trattandosi di personale — senza offesa per nessuno — minuto, il reclutamento viene lasciato infatti all'iniziativa del capo provinciale, il quale però è condizionato dal parere di una commissione (la commissione provinciale degli uffici locali e delle agenzie) la quale è prevalentemente costituita da rappresentanti del personale.

Successivamente, dopo l'iscrizione nell'albo, abbiamo un meccanismo automatico: cioè il direttore provinciale deve seguire l'ordine di iscrizione, puramente e semplicemente, per cui non possono sorgere discriminazioni.

È giustamente prevista l'attribuzione (imitando il meccanismo esistente per gli insegnanti) di un punteggio particolare a coloro che risiedono sul posto: cioè in definitiva il posto viene attribuito a colui, fra i sostituti,

che risiede nella località da servire. E mi pare che questo sia giusto. Se però ci sono più sostituti in identiche condizioni vale la graduatoria, la quale deve tener conto del numero dei figli e di altri elementi peculiari attinenti la famiglia.

I sostituti, quando vengono impiegati in località diversa da quella di normale loro residenza, acquistano il diritto, con questo provvedimento — e ciò rappresenta un fatto notevolissimo — a una indennità giornaliera di 1.500 lire, che è uguale all'indennità di trasferta per i pari grado in ruolo.

Quindi, in conclusione, ci troviamo di fronte a una serie di norme che, mentre non istituiscono un rapporto di impiego continuativo, che sarebbe impossibile perché le prestazioni sono per loro natura discontinue, tuttavia garantiscono che in nessuna maniera il lavoro di questi sostituti venga ad essere mortificato o le loro attese ignorate.

Io ritengo che il provvedimento sia espressione di uno spirito sociale encomiabile e che la nostra Commissione faccia bene ad approvarlo nel testo al nostro esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

SCIPIONI. È indubbio che le norme di questo disegno di legge introducono dei criteri più razionali rispetto a quelli attualmente in vigore. Sono state tra l'altro apportate dal Senato delle modifiche al testo originario, accogliendo anche alcune proposte che erano state fatte dalle organizzazioni sindacali e recepite dal nostro gruppo. Però, pur dando il nostro voto favorevole ed essendo d'accordo, non possiamo non rilevare come il provvedimento, nel suo complesso, appaia del tutto inadeguato a risolvere i problemi del settore e della categoria. È noto a tutti il caos che esiste, per quanto riguarda la distribuzione della corrispondenza; e questo caos, specie negli ultimi anni, si è venuto determinando anche negli uffici locali, dove prima non esisteva.

Con il disegno di legge al nostro esame si è regolamentata la possibilità di sostituire i portalelettere, ma è necessario, a nostro parere, rivedere tutta la problematica alla luce del caos e del disservizio oggi presente nei riguardi della distribuzione della corrispondenza.

GUERRINI. Mi dichiaro favorevole al disegno di legge perché, per lo meno nel settore della sostituzione automatica di taluni

lavoratori, provvede con una normativa che mi pare sufficiente. E tuttavia credo che sia necessario ribadire, mentre approviamo il provvedimento, che il caos postale sta assumendo (o ha assunto) proporzioni addirittura bibliche, con ritardi enormi nella distribuzione della corrispondenza, con paralisi di numerosi settori di attività dell'amministrazione. Io ritengo che tutto questo sia dovuto principalmente alla frammentarietà degli interventi del Ministero nel settore da esso amministrato. Noi ci siamo trovati più volte, in questa Commissione, a esaminare modesti e particolari provvedimenti che riguardano il personale, ma non abbiamo mai sentito un discorso organico tendente a ottenere la modernizzazione più efficace di questa importantissima branca dell'attività dei nostri servizi pubblici. E quindi, mentre esprimo il voto favorevole del mio gruppo al disegno di legge, non posso sottacere il fatto che questo parziale intervento del Governo (in particolare del Ministero delle poste) nel settore risolve solamente un aspetto assai modesto dell'attività ma non incide in modo rilevante sul servizio, che rimane sempre inadeguato in un paese come il nostro, soprattutto nelle zone di più difficile accesso e penetrazione da parte dei mezzi di trasporto pubblici. Conseguentemente esprimo e rinnovo, anzi, la critica al Ministero delle poste per questo permanente disservizio che trova la sua radice fondamentale in una scarsa attività di direzione politica e amministrativa del settore.

FIORIELLO. Sono d'accordo con le considerazioni svolte dal relatore. Vorrei solo soffermarmi su alcuni aspetti del problema. Mi pare che lo spirito del provvedimento, com'è stato accennato dal relatore, sia quello di eliminare, dopo anni, un certo modo di vedere i portalettere e la loro funzione nei piccoli centri. Un provvedimento, quindi, che dovrebbe stabilire bene certe cose e dare una certa dignità a questo tipo di lavoratore. Però, qual è l'equivoco di questo provvedimento, almeno per quanto riguarda l'ultima parte dell'articolo 1? L'equivoco è che — pur volendo escludere fattori storici e tradizionali — si vuole aggiungere qualche cosa di nuovo che non cambia il vecchio modo di vedere il portalettere. Oggi diamo un enorme potere — a livello provinciale — al direttore e agli uffici amministrativi, nella funzione di selezione.

Quindi — domando — quale garanzia c'è, non solo per quanto riguarda il problema dell'occupazione ma anche per altri riflessi?

Con una chiamata, direi quasi diretta, si dà il grande potere ad una commissione, composta da impiegati a livello provinciale, oltre che dal direttore provinciale, di accettare o anche respingere un certo tipo di graduatoria. Così riportiamo tutto a livello provinciale, concedendo un grande potere solo a un organo amministrativo nel definire il principio del concorso, della graduatoria, della selezione.

Noi dobbiamo invece inserire qualcosa di nuovo. Noi dobbiamo garantire che ci sia una vera selezione. Sappiamo benissimo cosa significa, nell'Italia meridionale, per i partiti che hanno la maggioranza, il sottogoverno e tutto ciò che esso ha comportato, proprio anche in questo settore. Noi vogliamo eliminare questo modo di chiamata. Ma come? Bisogna far sì che la commissione garantisca una obiettiva selezione. È vero che gli impiegati a livello provinciale hanno competenza specifica, ma nella commissione non sono rappresentati i sindacati.

Il rapporto che passa tra questa commissione e l'ufficio provinciale del lavoro non viene stabilito. Questa relazione è, invece, importante perché noi sappiamo benissimo che presso l'ufficio del lavoro esiste una certa graduatoria per quanto riguarda i disoccupati e quindi le possibilità di occupazione.

Mi pare, insomma, che dovremmo precisare meglio le cose. In proposito vorrei sentire anche il parere del sottosegretario per sapere come intende il Governo assicurare l'obiettività nella selezione del personale.

Vorrei poi approfittare dell'occasione per sapere dal Sottosegretario se esiste un piano per creare nuovi uffici postali. Noi stiamo parlando dei portalettere che operano in montagna, ma posso citare il caso di un centro di 10.000 abitanti, a 25 chilometri da Roma, come Villanova, per esempio, dove non esiste un ufficio postale. C'è stata una richiesta dell'amministrazione comunale, c'è stato un piano finanziario della stessa amministrazione comunale che voleva costruire in proprio e attrezzare un ufficio postale.

CANESTRARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Se vi sono gli estremi per la sua segnalazione, la invito a presentarmi un promemoria, con tutti i dati, prima della fine della seduta, in modo da vedere esattamente come stanno le cose e poter fare qualche cosa.

GUGLIELMINO. Vorrei approfittare della presenza del sottosegretario per informarlo di

una situazione anomala. Io ricevo i telegrammi della Camera dei deputati, della Commissione, del Segretario generale, sempre (o quasi sempre) il giorno successivo alla data di convocazione della seduta. C'è qualcosa che non funziona. Io vivo in un paese e penso che la spiegazione di questo disservizio debba ricercarsi nella disfunzione dei rapporti tra gli uffici provinciali e gli uffici locali. Lo stesso vale per gli « espressi » che, di norma, arrivano il giorno successivo alla data in cui avviene una certa convocazione. Vorrei pertanto richiamare l'attenzione del Governo su questo problema. Il telegramma, già di per sé, indica che vi è qualche cosa di urgente: però l'urgenza cessa quando arriva dopo 48 ore!

Vorrei segnalare un altro problema. Attorno alle grandi città, come per esempio Catania, vi erano tanti piccoli comuni di 2-3.000 abitanti. Nel giro di dieci anni, sono diventati comuni di 10.000 abitanti, o più. Ma gli uffici postali sono a livello di dieci anni fa. Chiedo pertanto se esiste qualche iniziativa per potenziare tali uffici, per aumentare il personale, per garantire che il servizio postale assolva al suo compito istituzionale in rapporto alle necessità di oggi.

MAROCO. Vorrei richiamare anch'io l'attenzione su un fatto anomalo che si verifica, a seguito della adozione di un recente provvedimento, per quanto riguarda gli uffici locali di certe località e zone rurali con popolazione ridotta ma con estensione territoriale notevole. Mentre prima avveniva una distribuzione bi-giornaliera, a seguito di un provvedimento che stabilisce un numero giornaliero determinato di chilometri a carico del portalelettere, la distribuzione della posta praticamente avviene a giorni alternati: per la zona nord, ad esempio, il lunedì, e per la zona sud il martedì. Ora, dato che queste località soffrono già per il loro decentramento e isolamento, mi pare che l'inconveniente sia veramente grave e che debba essere superato, sia con il potenziamento dei mezzi finanziari a disposizione degli uffici provinciali, sia con l'aumento del numero degli addetti alla distribuzione. Mi sembra impossibile che, oltre a tutti gli inconvenienti che gravano sulle zone isolate, vi sia anche quello di una distribuzione postale fatta con periodicità tale che non consente di avere le notizie tempestivamente. Il provvedimento della distribuzione a giorni alternati rende il servizio sempre più lacunoso. Pregherei pertanto il rappresentante del Governo di interessarsi in merito per vedere di riuscire a eliminare l'inconveniente,

che ha sollevato una serie di giustificate proteste da parte delle popolazioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

MANCINI ANTONIO, *Relatore*. In merito alla preoccupazione espressa dal gruppo comunista circa una estensione di poteri eccessiva attribuita a un solo uomo, cioè al direttore provinciale, io credo di poter dire che questi provvedimenti sono scritti in maniera che solo quelli che hanno specifica competenza riescono ad afferrarne subito il contenuto. In effetti, esistono due ipotesi: assunzione nell'albo e assunzione in servizio. L'assunzione in servizio è automatica a seconda del collocamento nell'albo. Credo quindi che qui non vi sia niente da ridire. Per quanto riguarda l'assunzione nell'albo, cioè la iscrizione nell'albo, veramente debbo dire che tanti poteri il direttore provinciale non li ha! Se si conoscesse la composizione della commissione provinciale si saprebbe che in essa è di gran lunga preponderante il numero dei rappresentanti del personale, eletti, con regolari elezioni, come la Camera dei deputati, una volta ogni due anni.

Sono rappresentati tutti i maggiori sindacati. Inoltre essa che cosa è? È la commissione di concorso perché l'iscrizione si fa mediante un concorso. Non esiste nell'ordinamento italiano nessun caso in cui una commissione di concorso per l'assunzione a posti dello Stato abbia una così larga rappresentanza degli interessi sindacali e del personale. Naturalmente possono anche succedere fatti anomali, ma in tal caso il ministro provvederà con i suoi poteri disciplinari. Ma io posso dire che il congegno è fatto in maniera tale per cui penso che i colleghi possano approvare il provvedimento con tutta tranquillità.

CANESTRARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il testo attualmente all'esame della Commissione presenta, in confronto a quello originariamente predisposto dall'Amministrazione postale e approvato dal Consiglio dei ministri, tre varianti, di cui una all'articolo 1 e le altre all'articolo 2. Per quanto si riferisce all'articolo 1 la modifica apportata dal Senato attiene all'elevazione da 25 a 32 anni del limite massimo di età richiesto nella lettera b) per la partecipazione al concorso per titoli per ottenere l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti. Per quanto concerne le modifiche all'articolo 2, la

prima di essa riguarda il requisito di ammissione al concorso di cui al primo comma; nel testo governativo si richiedeva un lodevole servizio, mentre l'VIII Commissione del Senato ha ritenuto sufficiente « un servizio senza demerito ». Con la seconda, relativa al penultimo comma, si stabilisce che il beneficio della valutazione, per metà ai fini dell'attribuzione delle classi di stipendio e degli aumenti periodici all'atto della nomina a fattorino, del servizio prestato in qualità di reggente, non operi soltanto a decorrere dall'entrata in vigore della legge ma dal 1° luglio 1970. Su queste modifiche il Governo è d'accordo.

Ringrazio l'onorevole Mancini per la sua chiara relazione e mi associo a quanto egli ha detto. Ringrazio l'onorevole Guerrini per la sua dichiarazione di assenso al disegno di legge.

Vorrei dire agli altri colleghi che mi rendo conto delle loro preoccupazioni, perché direi che sono soprattutto le nostre preoccupazioni. L'Amministrazione delle poste sta seguendo, città per città, paese per paese, tutto quello che sta succedendo in questo momento. Ed è vero che la posta ritarda! È vero che l'« espresso » viene consegnato al destinatario, non solo un giorno dopo, ma addirittura due o tre giorni dopo! Ed è vero che, inspiegabilmente, i telegrammi che dovrebbero arrivare nel giro di due o tre ore, arrivano dopo 24 ore, e anche agli onorevoli colleghi del Parlamento! Il ministro Gioia è deciso a seguire fino in fondo questi fatti incresciosi che turbano l'amministrazione e preoccupano soprattutto gli utenti che pagano le tasse e che hanno diritto di essere serviti nel migliore dei modi.

Per quanto riguarda l'intervento del collega Fioriello che ha parlato dell'obiettività della commissione provinciale, mi associo alle argomentazioni espresse dal relatore.

Circa l'istituzione di nuove agenzie postali, il ministro ha già deliberato di istituire ben tremila agenzie e uffici locali. Quindi la prego, onorevole Fioriello, di volermi consegnare un promemoria, col quale io mi farò parte diligente per vedere la situazione nella località cui ella ha accennato. Ad ogni modo assicuro tutto il mio modesto ma valido interessamento in merito.

Posso comunicare inoltre che noi stiamo espletando un concorso ULA di 362 posti. Ci sarà poi bisogno sempre di nuovi elementi anche in considerazione del prossimo esodo di coloro che beneficeranno della legge n. 336 del 1970 sui benefici agli ex combattenti. Questo discorso è valido anche per quanto riguar-

da i portalettere. È vero che noi dobbiamo compilare il famoso e, direi ormai famigerato modello 44 d, con il quale si obbliga il portalettere a partire al mattino dall'ufficio e fare 40 chilometri al giorno a piedi, perché questa era l'esigenza di quel modello; ma esso è ormai superato: c'è una apposita commissione, al servizio degli uffici locali, che sta revisionando tutte le zone rurali. Quindi ritengo che in un tempo relativamente breve il Ministero potrà dare comunicazione positiva alle direzioni provinciali per l'aumento di quel personale, in modo che possa servire sempre meglio le zone rurali.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

L'articolo 125 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, modificato dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 259, è sostituito dal seguente:

« Alla sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, addetto al recapito, ai servizi interni, allo scambio ed al trasporto degli effetti postali ed ai servizi di ricevitoria, che sia assente per congedo, malattia od altre cause, nonché alla copertura dei posti di nuova istituzione o vacanti per cessazioni e sospensioni dall'impiego o per chiamata o richiamo alle armi dell'agente, si provvede con gli iscritti in un apposito elenco tenuto presso ogni direzione provinciale, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'articolo 17 del presente testo unico.

L'iscrizione nell'anzidetto elenco provinciale, il quale dovrà comprendere un numero di sostituti pari al 30 per cento dei posti, di cui alla citata tabella XXIV dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, in assegno alla direzione provinciale, esclusa la scorta, si consegue mediante pubblico concorso per titoli da bandirsi con ordinanza del direttore provinciale, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per essere ammessi al suddetto concorso gli aspiranti devono possedere i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1972

b) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentadue, elevata a quarantacinque in favore delle vedove del personale postelegrafico deceduto senza aver maturato il periodo minimo utile per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta;

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) titolo di studio di licenza elementare.

Il 10 per cento dei posti disponibili di sostituto messi a concorso è riservato a favore degli orfani del personale postelegrafico e delle vedove del personale postelegrafico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Per lo svolgimento e la definizione del concorso stesso si applicano le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

La graduatoria è formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali che procede alla valutazione dei titoli applicando i coefficienti numerici ed i criteri preliminarmente fissati con decreto del ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentita la commissione centrale per gli uffici locali. Detta graduatoria è approvata dal direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il direttore provinciale, in base alla graduatoria del concorso, dispone con ordinanza l'iscrizione dei vincitori nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo giorno del mese successivo alla formazione della detta graduatoria.

L'iscrizione nell'elenco è mantenuta fino al compimento dell'età di sessantacinque anni ».

(È approvato).

ART. 2.

L'articolo 63 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, è sostituito dal seguente:

« I posti disponibili al 1° gennaio di ogni anno nella qualifica di fattorino del perso-

nale di esercizio degli uffici locali di cui alla tabella XXIV dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, fatte salve le riserve menzionate nell'ultimo comma del presente articolo, sono conferiti con decorrenza dal 1° luglio di ciascun anno mediante concorso per titoli, cui sono ammessi gli iscritti negli elenchi provinciali previsti dall'articolo 125 del presente testo unico che abbiano prestato senza demerito servizio effettivo, anche non continuativo, per almeno sei mesi.

A partire dal 1° luglio 1970, all'atto della nomina a fattorino, i periodi di effettivo servizio prestati in qualità di reggente saranno valutati per metà ai fini dell'attribuzione delle classi di stipendio e degli aumenti periodici.

Sono salve le riserve dei posti previste dagli articoli 19 e 12 della legge 12 marzo 1968, n. 259, dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482, a favore degli orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro e dagli articoli 4, ultimo comma, e 5 della legge 28 gennaio 1970, n. 10 ».

(È approvato).

ART. 3.

Sono abrogati l'articolo 64 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, e l'articolo 1 della legge 27 luglio 1967, n. 652.

(È approvato).

ART. 4.

L'articolo 126 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, è sostituito dal seguente:

« Qualora gli agenti del centro scorta siano tutti occupati nella sostituzione di agenti della circoscrizione, le reggenze, sia dei posti vacanti che dei posti il cui titolare è assente per congedo, malattia od altre cause, sono conferite ai sostituti secondo l'ordine di iscrizione nell'elenco, dando la precedenza all'iscritto che risiede da almeno un anno nella località da servire.

Nel caso di più aventi titolo alla reggenza nella stessa sede la preferenza è determinata dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli ed all'età.

All'atto di assumere per la prima volta la reggenza l'iscritto è tenuto a prestare promessa solenne davanti al direttore o reggente dell'ufficio locale e in presenza di due testimoni.

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1972

I reggenti non assumono verso terzi, nell'esercizio delle loro funzioni, responsabilità maggiore e diversa da quella attribuita alla amministrazione e da questa assunta ».

(*È approvato*).

ART. 5

L'articolo 127 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, è sostituito dal seguente:

« Durante la reggenza è corrisposto agli interessati il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo ed assimilati, di cui alla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, sezione D, personale di esercizio degli uffici locali, secondo quadro.

Ai detti reggenti spettano le quote di aggiunta di famiglia, l'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, la tredicesima mensilità e le competenze accessorie nei casi e nella misura previsti dalla legge 11 febbraio 1970, n. 29 ».

(*È approvato*).

ART. 6.

L'iscritto nell'elenco provinciale, chiamato a prestare servizio fuori del comune di residenza, ha diritto, oltre al trattamento economico previsto dall'articolo 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, nel testo sostituito dall'articolo 5 della presente legge, ad un rimborso spese nella misura forfettaria di lire 1.500 lorde, per ogni giorno di effettivo servizio, modificata nella stessa misura percentuale in caso di variazione dell'indennità di missione prevista dalla legge 15 aprile 1961, n. 291, e successive modificazioni.

(*È approvato*).

ART. 7.

L'articolo 128 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, è sostituito dal seguente:

« Ai reggenti che prestano servizio per un anno spetta un mese di congedo che può essere usufruito anche in periodi frazionati.

Nel caso di prestazioni inferiori all'anno, detto congedo sarà concesso in misura proporzionale al periodo di servizio prestato.

Per quanto concerne le assenze per malattia si applicano le norme vigenti per il personale civile non di ruolo dello Stato.

Non si fa luogo a cancellazione dall'elenco provinciale nei casi di cessazione dall'incarico per malattia ».

(*È approvato*).

ART. 8.

L'articolo 129 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, è sostituito dal seguente:

« In caso di infortunio sul lavoro, debitamente accertato, spetta al reggente il medesimo trattamento previsto per il personale di ruolo, di cui alla tabella XXIV dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 ».

(*È approvato*).

ART. 9.

L'articolo 131 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, è sostituito dal seguente:

« I reggenti cessano dall'incarico, oltre che nei casi previsti dal presente testo unico, anche:

- a) per rientro dall'agente preposto al servizio;
- b) per sopravvenuta disponibilità di un agente di scorta;
- c) per l'applicazione al servizio di un agente di ruolo;
- d) per soppressione del posto;
- e) su domanda dell'interessato;
- f) per revoca della reggenza.

I sostituti che, benché siano stati diffidati dal direttore provinciale, non assumano, senza giustificato motivo, la reggenza loro conferita, sono cancellati dall'elenco provinciale.

Contro il provvedimento di cancellazione dall'elenco provinciale dei sostituti, di mancato conferimento della reggenza o di revoca della reggenza, adottato dal direttore provinciale, è ammesso il ricorso alla commissione provinciale per gli uffici locali, la quale decide in via definitiva.

L'interessato ha facoltà di far pervenire alla commissione eventuali scritti o memorie e di intervenire alla seduta per presentare oralmente i propri motivi ».

(*È approvato*).

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1972

ART. 10.

L'ultimo comma dell'articolo 17 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, è sostituito dai seguenti:

« Ove sia necessario, oltre a tali assegni numerici, l'amministrazione determina la scorta per la sostituzione degli operatori assenti per congedo, malattia od altre cause.

Per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, addetto al recapito, ai servizi interni, allo scambio ed al trasporto degli effetti postali e ai servizi di ricevitoria, assente per congedo, malattia od altre cause, nonché per la copertura dei posti di nuova istituzione o vacanti per cessazioni o sospensioni dall'impiego o per chiamata o richiamo alle armi dell'agente, la scorta è determinata per provincia in relazione alle unità in assegno nella provincia stessa.

Ai fini dell'applicazione delle unità di scorta di cui al comma precedente, sono istituite con provvedimento del direttore provinciale, nell'ambito di ciascuna provincia, circoscrizioni territoriali con uno o più uffici locali ed agenzie nei quali esistano complessivamente almeno cinque posti di portalettere ed assimilati. Con il medesimo provvedimento sono indicati gli uffici centro scorta di ciascuna circoscrizione.

Le unità di scorta agenti assegnate alla provincia sono applicate presso gli uffici centro scorta di cui al comma precedente, con disposizione del direttore provinciale, in proporzione al numero dei posti di portalettere ed assimilati della relativa circoscrizione e devono normalmente provvedere alle esigenze degli uffici compresi nella circoscrizione stessa, ed, in caso di necessità, a quelle degli uffici di altre circoscrizioni ».

L'articolo 18 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, è abrogato.

(È approvato).

ART. 11.

Il periodo di servizio effettivamente prestato dal 1° ottobre 1952 sino alla nomina a fattorino contrattista ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, in qualità di addetto al recapito dei telegrammi e degli espressi negli uffici locali di maggiore

importanza, può essere riscattato dagli iscritti al « Fondo per il trattamento di quiescenza al personale di ruolo degli uffici locali e delle agenzie delle poste e delle telecomunicazioni », di cui all'articolo 140 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

(È approvato).

ART. 12.

Mantengono l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti coloro i quali siano già iscritti nell'elenco stesso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Possono ottenere l'iscrizione nel predetto elenco provinciale gli incaricati del servizio di recapito che hanno eseguito il servizio per almeno un anno a spese del comune alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'istanza deve essere presentata entro il termine di sei mesi dalla data indicata nel precedente comma; gli interessati devono essere in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 125 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, nel testo sostituito dall'articolo 1 della presente legge, salvo il limite massimo di età che è elevato a quarantacinque anni.

Essi vengono collocati nell'elenco provinciale dopo l'ultimo iscritto alla data di presentazione della domanda alla direzione provinciale competente per territorio, conservando l'anzianità di effettivo servizio di recapito prestato a spese del comune.

Il numero degli iscritti nell'elenco provinciale di cui ai precedenti commi va computato ai fini della determinazione dei posti disponibili da mettere a concorso ai sensi del secondo comma dell'articolo 125 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, nel testo sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

(È approvato).

ART. 13.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 700.000.000 per ciascuno degli anni finanziari 1972 e 1973, si farà fronte:

per quanto riguarda la somma di lire 500.000.000, concernente la retribuzione dei sostituti, con le somme iscritte al capitolo 108 degli stati di previsione della spesa dell'Am-

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1972

ministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per gli anni finanziari 1972 e 1973;

per quanto riguarda la somma di lire 200.000.000, concernente il rimborso spese forfettario previsto nell'articolo 6, mediante riduzione di pari importo delle somme stanziare per i medesimi anni 1972 e 1973 al predetto capitolo 108.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Autorizzazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni alla costituzione di diritti irrevocabili d'uso su cavi sottomarini telefonici internazionali di proprietà dello Stato » (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1082):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Attribuzione di nuove mansioni al personale dell'esercizio telefonico nelle tabelle XIV e XV di cui all'articolo 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 » (Approvato

dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1083):

Presenti e votanti	13
Maggioranza	7
Voti favorevoli	13
Voti contrari	0

Hanno dichiarato di astenersi 12 deputati.

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Integrazioni e modificazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, concernenti la nuova disciplina degli iscritti negli elenchi provinciali dei sostituti » (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1084):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Arzilli, Baldassari, Ballarin, Becciu, Bodrito Antonio, Bogi, Carri, Catella, Ceravolo, Dal Maso, Fioriello, Foscarini, Guerini, Guglielmino, Korach, Lombardi Giovannini, Mancini Antonio, Marocco, Marzotto Caotorta, Merli, Pani, Piccinelli, Scipioni e Skerk.

Si sono astenuti sul disegno di legge n. 1083:

Arzilli, Baldassari, Ballarin, Carri, Ceravolo, Fioriello, Foscarini, Guglielmino, Korach, Pani, Scipioni e Skerk.

La seduta termina alle 11,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO